

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 28/16/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Co. Ma. Ro., nella sua qualità di erede di Ca. Ce., proponeva due distinti ricorsi contro due cartelle di pagamento relative ad Imposte Dirette e IVA, la cui debenza, contestata dal contribuente, è tuttora sub judice davanti alla Commissioni Tributarie. I ricorsi, data la comunanza dei motivi, sono stati riuniti.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene l'insussistenza dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate. Rileva la Commissione che il motivo è inammissibile, essendo sul punto pendente procedimento davanti al giudice competente.

Con il secondo motivo la Co. deduce la nullità della notifica della cartella per genericità, perché eseguita nei confronti di Ca. Ce., deceduto, e "per esso, agli eredi". L'argomento è infondato, in quanto tale forma di notifica è espressamente prevista dall'art. 65 del DPR n. 600/1973 al quarto comma, quando gli eredi del contribuente non abbiano comunicato al fisco le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale (comunicazione che la Co. neppure allega di aver effettuato).

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente afferma che la cartella non avrebbe potuto esserle notificata, avendo accettato l'eredità del Ca. con beneficio di inventario, la cui procedura è ancora in corso.

Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. per tutte Cass., n. 4419/2008 e 13906/2008) ai fini della quantificazione del debito tributario deve preliminarmente essere completata la procedura di formazione dell'inventario, posto che in caso contrario l'erede potrebbe essere tenuto a rispondere oltre quanto da lui ricevuto. Ne consegue che, essendo documentalmente provato (v. certificato della cancelleria del Tribunale di Brescia prodotto dalla ricorrente) che la procedura non è ancora definita, la cartella di pagamento non poteva essere notificata.

Spese compensate, tenuto conto della complessità della fattispecie.

**P.Q.M.**

Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.